

TI_GERICHTE 90.2015.126 vom 24. Januar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-01-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2015.126

FR: TI_GERICHTE 90.2015.126 du 24 janvier 2017

IT: TI_GERICHTE 90.2015.126 del 24 gennaio 2017

Erwägungen

E. 1

Nella misura in cui il gravame è rivolto contro la risoluzione 10 novembre 2015 del Consiglio di Stato, la competenza del Tribunale è data dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.1). In applicazione dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), l'impugnativa può inoltre essere evasa da un giudice unico. Quanto alla legittimazione della ricorrente va considerato quanto segue.

E. 2.1

La revisione all'esame è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31 dicembre 2011), applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 117 LST. La LALPT prevedeva che il piano regolatore era adottato dal legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT). Il municipio procedeva sollecitamente alla pubblicazione della decisione di adozione presso la cancelleria comunale per il periodo di 30 giorni (art. 34 cpv. 1 LALPT). La pubblicazione era annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). Contro il contenuto del piano era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 35 cpv. 1 LALPT). Erano legittimati a ricorrere (art. 35 cpv. 2 LALPT): ogni cittadino attivo nel comune (lett. a); ogni altra persona o ente che dimostrasse un interesse degno di protezione (lett. b). A norma dell'art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esaminava gli atti e decideva i ricorsi, approvava in tutto od in parte il piano regolatore, oppure negava l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittimava a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostrasse un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c). In vigenza della LALPT il privato cittadino era pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se aveva precedentemente inoltrato ricorso davanti al Consiglio di Stato; faceva eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità avesse disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale. La LST, in vigore dal 1° gennaio 2012, ha istituito un regime giuridico analogo a quello previsto dalla LALPT per quanto attiene alla procedura di adozione, approvazione ed impugnazione del piano regolatore: si vedano gli art. da 25 a 30 LST.

E. 2.2

In concreto, nella seduta del 12 marzo 2012 il consiglio comunale di Capriasca ha adottato la revisione del piano regolatore. Con risoluzione 10 novembre 2015 (n. 4778) il Consiglio

di Stato ha approvato il piano. Per quanto qui interessa, il Governo si è limitato ad approvare - senza modifiche - il vincolo di tutela BCC 11 che grava Casa _____ e il relativo perimetro di rispetto. Poiché la ricorrente, nell'ambito del ricorso inoltrato al Consiglio di Stato contro la decisione del comune, non si è manifestamente opposta a tali vincoli, essa non è di conseguenza legittimata a contestarli ora direttamente dinanzi al Tribunale. Il gravame dell'insorgente al Tribunale va, dunque, dichiarato irricevibile già per questo motivo.

E. 3.1

Alla luce di quanto appena considerato dev'essere ancora esaminato se l'impugnativa formalmente introdotta dinanzi a questo Tribunale non possa - rispettivamente debba - essere interpretata e trattata, in realtà, in primo luogo quale ricorso al Consiglio di Stato contro i vincoli di tutela adottati dal consiglio comunale, che il Governo si è semplicemente limitato ad avallare. Verificandosi una tale ipotesi, in virtù dell'art. 4 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181; in vigore sino al 28 febbraio 2014), applicabile alla fattispecie in base all'art. 113 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 3.3.1.1), il gravame dovrebbe difatti essere trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato, al quale - prima di entrare nel merito - spetterebbe il compito di accertare la sua ricevibilità ed in particolare la sua tempestività. Ora, tuttavia, la prassi permette di prescindere dalla trasmissione degli atti all'autorità competente quando tale modo di procedere si risolve in un vuoto e inutile esercizio formale, segnatamente perché il ricorso si appalesa comunque manifestamente intempestivo (cfr. STF 1P.383/2005 del 21 dicembre 2005 consid. 3.4; RSAS 2003 pag. 518 consid. 2.3; STA 90.2009.70 del 10 gennaio 2011 consid. 3). È quanto si verifica nella fattispecie: il termine per impugnare dinanzi al Governo la deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel periodo dall'8 ottobre al

E. 3.2

La ricorrente sembrerebbe tuttavia dolersi del fatto di non aver ricevuto alcuna comunicazione scritta circa il mutamento dello statuto giuridico dei suoi fondi sancito attraverso la nuova pianificazione. In proposito si osserva che la LALPT non prevedeva l'obbligo, per l'autorità, di avvisare personalmente i proprietari dell'adozione del piano regolatore o di una sua variante. Questa normativa cantonale risultava conforme all'ordinamento costituzionale e legislativo federale. La giurisprudenza relativa agli art. 4 cpv. 1 dell'or abrogata Costituzione federale del 29 maggio 1874, 29 cpv. 2 della Costituzione federale vigente, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), e 33 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) ha in effetti stabilito che le citate disposizioni esigono, di massima, la semplice pubblicazione dei piani, la quale, nella fattispecie, è regolarmente avvenuta. La legislazione federale non impone invece l'obbligo d'informare personalmente i proprietari fondiari in caso di adozione o di modifica dei piani stessi. Ai proprietari incombe infatti il compito di interessarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica dei loro fondi; principio che ritorna applicabile anche quando essi non risiedono nel comune dove sono siti questi ultimi (RDAT II-1999 n.

E. 6

novembre 2012, è in effetti ampiamente trascorso.

E. 9

consid. 6b; inoltre: RtiD I-2010 n. 20 consid. 3.2; Heinz Aemisegger/ Stephan Haag, Praxiskommentar zum Rechtsschutz in der Raumplanung, Zurigo 2010, ad art. 33 n. 25). L'art. 27 cpv. 2 LST, attuato in chiave restrittiva dall'art. 36 cpv. 3 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1), ha frattanto introdotto l'obbligo, per il municipio, di avvisare personalmente i proprietari della pubblicazione della decisione di adozione del piano regolatore; ma questa disposizione non può giovare alla ricorrente, in quanto alla fattispecie torna applicabile la LALPT (cfr. supra consid. 2.1.). 4. 4.1. Sia infine soggiunto, per completezza, che per gli stessi motivi appena enunciati, il Consiglio di Stato dovrebbe tassativamente respingere il ricorso anche qualora dovesse essere trattato alla stregua di una domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini (cfr. art. 12 cpv. 1 LPamm e relativo rinvio alle norme della procedura civile). 4.2. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il codice di diritto processuale civile svizzero, del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), il cui art. 148 prevede che ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura (cpv. 1); la domanda dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza (cpv. 2); se vi è già stata una pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (cpv. 3). Il CPC prevede dei requisiti meno severi di quelli sanciti, fino al 31 dicembre 2010, dell'or abrogato codice di procedura civile ticinese, del 18 febbraio 1971 (CPC-TI), che presupponeva - per la restituzione del termine - l'assenza di (ogni) colpa della parte che la chiedeva (cfr. art. 137 CPC-TI, RL 3.3.2.1); va, per contro, rilevato che dal 1° gennaio 2011 la restitutio in integrum non può più essere ottenuta per il semplice fatto di soddisfare i requisiti legali, ma è altresì rimessa - una volta che questi sono adempiuti - al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. l'art. 148 cpv. 1 CPC). 4.3. Ora, nel caso di specie, la sola responsabile dell'omessa impugnazione dei vincoli in parola nei termini fissati dall'art. 35 cpv. 1 LALPT è la ricorrente. La sua colpa non può, inoltre, essere banalizzata, qualificandola di lieve; essa ha difatti disatteso in maniera palese il suo dovere primordiale di esaminare con la dovuta attenzione i documenti posti in pubblicazione, da cui poteva evincere agevolmente l'apposizione dei vincoli ora contestati (cfr. Rapporto di pianificazione giugno 2010, pag. 22; art.

E. 13

cpv. 1 norme particolari di attuazione del piano regolatore; piano del paesaggio scala 1:2'500; piano del paesaggio scala 1:10'000), facendosi se necessario assistere da persone cognite nella materia. Stando così le cose, non è nemmeno necessario verificare se sia stato osservato anche il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 148 cpv. 2 CPC per l'inoltro della domanda: requisito di più che dubbio soddisfacimento nel caso di specie. 4.4. Non si giustifica, pertanto, nemmeno sotto questo aspetto di retrocedere l'incarto all'autorità inferiore per l'emanazione di un giudizio perfettamente scontato. 5. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente (art. 47 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPamm; RL 3.3.1.1). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico della ricorrente, alla quale dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'200.- versato in eccesso quale anticipo per le spese processuali. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: La giudice delegata

vicecancelliere del Tribunale cantonale amministrativo

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.